



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Mauro Di Marzio	Presidente
Dott. Angelina Maria Perrino	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere
Dott. Guglielmo Garri	Consigliere
Dott. Luigi D’Orazio	Consigliere Rel.

Liquidazione quota
societaria per decesso
del socio; credito
ereditario; azione per
l’intero credito
comune

Ud. 9/5/2024 CC

Cron. n.
20760/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20760/2020 r.g. proposto da:

Massimo, quale socio superstite della cessata società Il Campus di
e s.n.c., e altresì la Agricola s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv.

-ricorrente -

contro

Mariafrancesca, Paola, Gallo Patrizia, in proprio e quale
eserccente la potestà sul figlio minore Giovanni

-intimati -

1 RG n. 20760/2020 Cons.Est. Luigi D’Orazio



avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 238/2020, depositata in data 20 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/5/2024 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

RILEVATO CHE:

1. Franco decedeva il 22/4/2003, lasciando come eredi la moglie Patrizia Gallo ed i figli Mariafrancesca, Paola e Giovanni quest'ultimo all'epoca minorenni.

Franco e Massimo costituivano la società di fatto «Azienda Agricola Franco- Massimo».

Tale società veniva successivamente regolarizzata il 30/6/1997, con denominazione «Il Campus di e s.n.c.», con l'apporto della somma di lire 10.000.000, pari al 50% del capitale sociale da parte di ciascuno. Inoltre, veniva conferito da Franco un terreno agricolo con fabbricati rurali.

Con nota del 5/1/2006 il dichiarava lo scioglimento della società e si assegnava tutti i beni, ivi compresi i terreni che valutava in euro 83.000,00 (a fronte di un valore effettivo- a giudizio degli eredi - di circa euro 1.000.000,00).

Il costituiva, quindi, la società Agricola s.r.l., che aveva quali soci Massimo e la Mangimi F.Ili s.r.l., ivi conferendo la propria azienda ed i terreni.

Agivano in giudizio, dunque, Mariafrancesca e Paola in proprio e quali eredi di Franco convenendo in giudizio Massimo in proprio nonché quale legale rappresentante della società Agricola s.r.l. e liquidatore della società Il Campus s.n.c., al fine di conseguire - per quel che ancora qui rileva - la quota spettante al *de cuius* ex art. 2289 c.c.



2. Si costituiva in giudizio Massimo in proprio e quale amministratore della società Agricola s.r.l., contestando anche la qualità di eredi delle attrici.

3. Intervenivano in giudizio Patrizia Gallo, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Giovanni entrambi eredi di Franco per chiedere l'accoglimento delle domande delle attrici, «alle quali dichiarava di aderire».

4. Il tribunale di Cosenza, dopo aver dichiarato la contumacia di Massimo quale liquidatore e legale rappresentante della società Il Campus s.n.c., rigettava la domanda; accertava che il conferimento del terreno da parte di Franco nella società suddetta era avvenuto in proprietà e reputava infondate le domande di liquidazione della quota sociale spettante al socio deceduto Franco essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese il 18/1/2008, non essendo stato impugnato il bilancio di liquidazione.

5. La Corte d'appello di Catanzaro, per quel che ancora qui rileva, reputava infondato il primo motivo di gravame, confermando che il terreno nella società Il Campus s.n.c. era stato conferito in proprietà e non in godimento, ed accoglieva il secondo motivo, relativo all'erroneo «rigetto della domanda subordinata di liquidazione della quota spettante al *de cuius*», accertando «il sicuro diritto delle eredi alla liquidazione della quota».

Essendosi estinta la società di persone Il Campus di e s.n.c., con conseguente cancellazione della stessa, il giudice d'appello chiariva che non era pregiudicato «il diritto delle eredi di Franco alla liquidazione della quota spettante al *de cuius*, poiché all'estinzione della società di persone, non consegue l'estinzione del credito delle eredi, che continua a gravare sull'unico socio superstite, nonché liquidatore della società Massimo».



La Corte territoriale quantificava il valore monetario della quota del *de cuius* in euro 87.164,86 alla data del decesso, avvenuto il 22/4/2003.

Pertanto, il giudice d'appello, pronunciando «sull'appello proposto da Mariafrancesca e Paola nei confronti della società Agricola srl, di Massimo in proprio e quale liquidatore della società Il Campus di e s.n.c., nonché nei confronti di Gallo Patrizia, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Giovanni condannava Massimo a pagare, in favore di Mariafrancesca e di Paola «per le causali di cui in motivazione», la somma di euro 87.164,86.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Massimo quale socio superstite della cessata società Il Campus di e s.n.c. e altresì per la Agricola s.r.l.

7. Sono rimaste intime Mariafrancesca Paola e Patrizia Gallo, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Giovanni

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'avere Mariafrancesca e Paola diritto non alla intera quota di partecipazione di Franco nella società Il Campus di e s.n.c., bensì nei limiti delle rispettive quote ereditarie, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

In particolare, dalla sentenza impugnata emerge che Franco era deceduto il 22/4/2003, senza testamento, lasciando quali eredi le attrici Mariafrancesca e Paola (figlie), oltre a Patrizia Gallo (moglie) ed al figlio minore Giovanni Franco.



Pertanto, al deceduto Franco titolare della quota di partecipazione del 50% della società Il Campus di e s.n.c., succedevano: il coniuge superstite Patrizia Gallo, intervenuta adesivamente nel giudizio di primo grado, ma non costituitasi del giudizio d'appello; il figlio minore Giovanni rappresentato dalla madre; le figlie Mariafrancesca e Paola, dalle quali era stato proposto appello.

Ai sensi dell'art. 581 c.c., al *de cuius* succedevano *ex lege*: il coniuge, nella misura di 1/3 (nella specie per 3/9), i figli, per i restanti 2/3 (nella specie, per 6/9 complessivamente, ossia per 2/9 ciascuno).

La Corte territoriale, invece, pur avendo tenuto conto che l'intera quota facente capo al *de cuius* Franco doveva essere determinata in euro 87.164,86 alla data del decesso, e pur avendo considerato che Mariafrancesca e Paola erano coeredi, e non già uniche eredi, tuttavia avrebbe erroneamente attribuito a Mariafrancesca e Paola l'intero controvalore della liquidazione della quota spettante al dante causa Franco e non della quota parte (pari a 2/9 per ciascuna appellante), «determinando, quindi, l'obbligo dell'odierno ricorrente Massimo di corrispondere alle stesse l'intera somma e non quella, minore, di loro effettiva spettanza».

La sentenza impugnata dovrebbe, dunque, essere cassata, al fine di rideterminare, mediante semplice calcolo aritmetico, «la minor somma dovuta dal ricorrente ad esse germane nella spiegata qualità».

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione dell'art. 581 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».



Nell'ipotesi in cui non si versi in tema di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, la sentenza sarebbe comunque inficiata, sotto concorrente angolazione, dalla violazione di legge. La Corte d'appello avrebbe violato l'art. 581 c.c., attribuendo l'intero controvalore della quota di liquidazione alle figlie Mariafrancesca e Paola, che non erano, invece, le uniche eredi.

Sarebbero stati lesi, allora, i diritti del coniuge e dell'altro figlio, e il ricorrente, in esecuzione della sentenza, sarebbe tenuto a pagare l'intero alle sole Mariafrancesca e Paola, pur spettando alle stesse soltanto i 4/9 dell'importo complessivo.

Ove il ricorrente provvedesse al pagamento, potrebbe «vedersi ulteriormente aggredito dalla Gallo e da Giovanni, per il pagamento di quanto ai medesimi spettante».

Del resto, seppure la giurisprudenza di legittimità reputa che, in tema di «non automatica divisione dei crediti del *de cuius* in ragione delle rispettive quote» il singolo crede possa agire «per far valere l'intero credito ereditario comune», tuttavia una corretta interpretazione di tale principio generale comporta: che «dalla possibilità che il coerede agisca per l'intero credito non è dato desumere che, le quante volte agisca, lo faccia in tale veste»; che «qualora il coerede intenda procedere a tale titolo, abbia l'onere di indicarlo espressamente»; che «nel silenzio della parte attrice [...] debba ritenersi che l'azione sia stata esercitata (esclusivamente) per la propria quota e non per l'intero».

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione del principio della domanda e di corrispondenza del pronunciato al chiesto (articoli 99 e 112 c.p.c.) – Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».



Nella pronuncia della Corte di merito dovrebbe rinvenirsi anche la violazione del principio della domanda e di corrispondenza del pronunciato al chiesto.

Le attrici, in primo grado, qualificandosi come eredi del padre Franco avevano richiesto, a titolo di liquidazione della quota societaria già di titolarità del *de cuius* «non l'intero, ma la parte loro spettante di tale quota», tanto è vero che le stesse avevano dichiarato di agire «al fine di ottenere [...] tutela dei propri diritti ereditari. Tanto è vero che «non si erano opposte all'intervento adesivo con il quale Gallo Patrizia aveva rivendicato [...] la propria quota (ereditaria) della quota societaria».

La Corte d'appello, dunque, riconoscendo in favore di Mariafrancesca Gallo e Paola Gallo l'intera quota societaria e non i soli diritti alle medesime spettante nella spiegata qualità, avrebbe erroneamente interpretato la domanda delle medesime incorrendo nella violazione dei principi indicati in epigrafe, attribuendo alle attrici un bene della vita diverso da quello richiesto.

4. I tre motivi di impugnazione, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

4.1. Dallo stesso ricorso per cassazione, in particolare, dal terzo motivo di impugnazione, emerge nitidamente che Mariafrancesca e Paola hanno agito in giudizio nei confronti di Massimo in proprio nonché quale legale rappresentante della società Agricola s.r.l. e liquidatore della società Il Campus di e s.r.l., «al fine di ottenere [...] tutela dei propri diritti ereditari».

Emerge, del pari, che nel corso del giudizio di prime cure, come riportato dalla sentenza della Corte d'appello, si era costituita anche «Patrizia Gallo, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore Giovanni entrambi eredi di Franco per chiedere



l'accoglimento delle domande delle attrici, alle quali dichiarava di aderire».

Pertanto, in sostanza, nel corso del giudizio di prime cure, come pure in quello d'appello, tutti gli eredi (le figlie Mariafrancesca e Paola la moglie Patrizia Gallo ed il figlio minore Giovanni hanno chiesto la liquidazione della quota sociale del *de cuius* ai sensi dell'art. 2289 c.c.

Non rileva che nel corso del giudizio di appello e di quello di legittimità non abbiano svolto attività difensive Paola anche quale rappresentante del figlio minore Giovanni in quanto tutti gli eredi, sin dall'inizio hanno chiesto unitariamente la liquidazione della quota societaria appartenente al *de cuius*.

Del resto, in motivazione, la Corte territoriale ha statuito che «la morte del socio determina il sicuro diritto delle eredi alla liquidazione della quota», chiarendo ancora che «il diritto delle eredi del socio deceduto Franco alla liquidazione della quota [non] può reputarsi precluso dalla approvazione del bilancio finale di liquidazione e dalla cancellazione della società Il Campus di e s.n.c. dal registro delle imprese già nel corso del giudizio di primo grado».

Il giudice d'appello ha poi determinato il *quantum debatur* con riferimento alla «quota facente capo al *de cuius* Franco [...] individuata nella somma di euro 87.164,86 alla data del decesso (avvenuto il 22/4/2003)».

Pertanto, laddove la Corte d'appello, nel dispositivo, ha statuito «definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Mariafrancesca Paola nei confronti della società Agricola s.r.l., di Massimo in proprio e quale liquidatore della società Il Campus di e s.n.c., nonché nei confronti di Gallo Patrizia, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore



Giovanni [...] in riforma della sentenza impugnata, condanna Massimo a pagare, in favore di Mariafrancesca e di Paola per le causali di cui in motivazione, in solido tra loro, la somma di euro 87.164,86, oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale (13/4/2011) al saldo», ha tenuto conto della sussistenza di un credito della comunione ereditaria e non di un credito parziario dei singoli eredi, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Del resto, nelle società di persone, anche se composta da due soli soci, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass., 21 marzo 2022, n. 9135; Cass., n. 10802 del 2009).

Gli eredi dei soci nelle società di persone non acquistano in automatico la posizione di socio alla morte del *de cuius*, ma solo un diritto di credito nei confronti della società, consistente nella liquidazione della quota del socio defunto, sempre che uno dei soci superstiti non decida di continuare l'attività ex art. 2284 c.c.

5. Invero, questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24657), chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell'azione per il pagamento di somme dovute al loro dante causa, ha aderito all'orientamento di cui alla sentenza di questa Corte 13 ottobre 1992, n. 11128, per la quale «i crediti del *de cuius*, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi



in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria» (in tal senso anche Cass., 21 gennaio 2000, n. 640; Cass., 5 settembre 2006, n. 19062).

Questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., n. 24657 del 2007), dunque, ha condiviso tale indirizzo per quanto attiene al regime di comunione dei crediti ereditari, pure reputando che non è necessaria la partecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore.

Del resto, il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall'art. 752 c.c., in base al quale «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto».

Infatti, per i crediti è stata prevista una specifica disciplina, come emerge dall'art. 727 c.c., relativa alla formazione delle porzioni ereditarie, che devono essere formate, previa stima dei beni, «comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità».

È evidente, allora, che i crediti, facendo parte dell'attivo ereditario, presentano una disciplina distinta rispetto a quella dei debiti. I crediti, dunque, «fa[nno] parte della comunione».

L'art. 757 c.c., poi, stabilisce che ogni coerede «è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione [...] e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari», con il corollario che «il coerede al quale siano assegnati tutti i crediti o l'unico credito del *de cuius* è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell'apertura della successione», rivelandosi «inequivocabilmente che i crediti non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, ma ricadono nella comunione ereditaria».



Inoltre, l'art. 760 c.c., escludendo la garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato ad uno dei coeredi, «presuppone necessariamente che questi siano inclusi nella comunione».

Sono state superate anche le critiche formulate dalla dottrina in relazione all'applicabilità dell'art. 727 c.c., per cui l'operatività della comunione riguarderebbe esclusivamente i crediti indivisibili, in assenza di riscontro normativo.

Come pure è stata superata la tesi per cui ai sensi dell'art. 1295 c.c. (Divisibilità tra gli eredi) l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote. Ciò in quanto tale norma non concerne il credito del solo *de cuius*, ma riguarda la diversa ipotesi del credito solidale tra lo stesso ed altri soggetti. Pure l'art. 1314 c.c. (Obbligazioni divisibili), in base al quale se l'obbligazione è divisibile ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, attiene alla divisibilità del credito in generale, e non al credito degli eredi.

Sulla base di tale ricostruzione questa Corte (Cass., Sez. U., n. 24657 del 2007, cit.) ha affermato che, in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, «i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio *nomina et debita ipso iure dividuntur*».

Ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti.



Pertanto, «ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito», senza la necessaria partecipazione degli altri coeredi, in quanto la pronuncia «sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione».

Con il chiarimento che «se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi».

Pertanto, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria, nel cui ambito entrano a far parte crediti, può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

Restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione. Si è chiarito, sul punto, che in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi «non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio *nomina et debita ipso iure dividuntur*» (Cass., n. 28581 del 2022), nella quale si è ritenuto che «la domanda di condanna proposta dalle [attrici] [...] non era proponibile, trattandosi appunto di domanda volta ad ottenere il pagamento delle loro quote ereditarie, quando le



medesime potevano unicamente agire per il riconoscimento del diritto di credito, destinato a ricadere nella comunione e non attribuibile in assenza di divisione ereditaria»; in tal senso anche Cass., sez. 6-2, 20 novembre 2017, n. 27417, per cui dalle motivazioni della sentenza a Sezioni Unite n. 24657 del 2007 emerge che «la Corte riconosce a ciascuno dei coeredi di poter agire nei confronti del debitore del *de cuius* per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata»).

L'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, può incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota, senza necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cass., 20 novembre 2017, n. 27417; Cass., sez. 3, 11 luglio 2014, n. 15894).

Pertanto, trova applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza, sicché ciascuno dei coeredi del socio defunto può esigere dalla società il pagamento del valore integrale della quota, salvo il regresso da parte degli altri.

5.1. La sentenza impugnata, dunque, non ha violato in alcun modo i principi della giurisprudenza di legittimità richiamata (e



neppure gli artt. 99 e 112 c.p.c. e l'art. 581 c.c.), attribuendo ai coeredi Mariafrancesca e Paola l'intero importo della quota ereditaria ex art. 2289 c.c., pari ad euro 87.164,86, avendo agito le coeredi per far valere l'intero credito ereditario, come del resto dimostrato dalla totale adesione alla loro domanda da parte degli ulteriori coeredi Patrizia Gallo e Giovanni quest'ultimo rappresentato dalla madre, in quanto minore.

6. In assenza di attività difensiva non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024

Il Presidente

Mauro Di Marzio

